

STUDIO NOTARILE
Prof. DANIELE PIZZO
via Edoardo Alagna n.21 - MARSALA
telefono 0923/716247
e.mail dpizzo@notariato.it

Repertorio n.27936.

Raccolta n.10918.-

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno diciannove del mese di ottobre dell'anno
duemiladiciassette.

**REGISTRATO a
MARSALA**

In Trapani presso il Palazzo del Municipio, sito nella
Piazza Municipio n.1.

IL 31/10/2017

AL N.4356

Innanzi a me Dott. **DANIELE PIZZO**, Notaio in Marsala, con
studio nella via Edoardo Alagna n.21, iscritto nel Ruolo del
Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Trapani e Marsala

SERIE: 1T

È COMPARSO IL SIGNOR

GUARNOTTA Carlo Maria Baldassare, nato in Erice il 13 luglio
1966, codice fiscale: GRN CLM 66L13 D423U, il quale dichiara
di intervenire nel presente atto nella qualità di
Amministratore Unico e Legale rappresentante della società
per azioni "**TRAPANI SERVIZI S.P.A.**" con sede in Trapani
nella contrada Belvedere, via del Serro snc, ove è
domiciliato per la carica, codice fiscale, partita IVA e
numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la
C.C.I.A.A. di Trapani **01976500817**, R.E.A. numero **TP -
137305**, capitale sociale euro 413.120,00
(quattrocentotredicimilacentoveventi) interamente sottoscritto
e versato.

Detto comparente, della identità personale io Notaio sono
certo mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea dei

soci della detta società, qui riunita in forma totalitaria.

Aderendo alla richiesta io Notaio do atto che, ai sensi dello statuto sociale e su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'assemblea lo stesso richiedente, il quale constata e dà atto di quanto segue:

- che, come risulta dal foglio di presenza che rimane agli atti della società, è presente l'intero capitale sociale, rappresentato:

- dal **Comune di Trapani**, con sede in Trapani, piazza Municipio n.1, codice fiscale 80003210814, rappresentato dal Dott. FRANCESCO MESSINEO, nato in Cefalù il 13 maggio 1946, quale Commissario Straordinario del Comune di Trapani, nominato con Decreto del Presidente della Regione n.563/GAB, titolare di numero 8.000 (ottomila) azioni pari ad euro 413.120,00 (quattrocentotredicimilacentventi);

- per il **Collegio Sindacale**

- **PUGLIESE ANTONINO**, nato in Trapani il 27 marzo 1961 ed ivi residente nella via Palermo n.39, codice fiscale PGL NNN 61C27 L331Q, Presidente;

- **SAMBRUNONE GASPARE**, nato in Trapani il 27 marzo 1958 e residente in Valderice nella via Sant'Antonino Da Padova n.5, codice fiscale SMB GPR 58C27 L331M, Sindaco;

- **IRACANI PAOLA MARIA**, nata in Trapani il 03 febbraio 1966 ed ivi residente nel Corso Italia n.66, codice fiscale RCN PMR 66B43 L331D, Sindaco

	- che, conseguentemente, l'assemblea è validamente	
	costituita in forma totalitaria e può validamente discutere	
	e deliberare sul seguente ordine del giorno previamente	
	concordato fra i soci e sul quale tutti gli intervenuti si	
	dichiarano sufficientemente informati:	
	1) - adeguamento del nuovo testo dello statuto sociale ai	
	sensi del Decreto legislativo n.175/2016 e successive	
	modifiche ed integrazioni.	
	Il presidente della assemblea espone le ragioni	
	dell' adeguamento del nuovo testo dello statuto sociale ai	
	sensi del Decreto legislativo n.175/2016 e successive	
	modifiche ed integrazioni e l'assemblea all'unanimità, come	
	conferma anche il Presidente del Collegio Sindacale che	
	dichiara di avere accertato il risultato della votazione,	
	DELIBERA	
	1) - di adeguare il nuovo testo dello statuto sociale ai	
	sensi del Decreto legislativo n.175/2016 e successive	
	modifiche ed integrazioni.	
	2) di allegare al presente verbale il nuovo testo dello	
	statuto sociale;	
	3) di attribuire all'organo amministrativo il potere di	
	apportare al presente verbale le modificazioni che dovessero	
	essere richieste in sede di iscrizione nel Registro delle	
	Imprese.	
	A questo punto, null'altro essendovi da discutere e	

deliberare, il Presidente scioglie l'assemblea quando sono
le ore diciassette e mi consegna il nuovo Statuto Sociale
che viene da me notaio allegato al presente verbale
segnandolo con la lettera "A" dispensandomi dal leggerlo in
quanto esattamente a conoscenza del suo contenuto.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, che ho
letto al comparente, che, ritenendolo conforme ai lavori e
alla deliberazione assembleare, lo ha approvato.

Dattiloscritto e in parte scritto da me notaio, su un foglio
di cui occupa quattro facciate.

Sottoscritto alle ore diciassette e cinque minuti.

Firmato: GUARNOTTA Carlo Maria Baldassare

DANIELE PIZZO, notaio

ALLEGATO "A" della Raccolta n.10918.-

STATUTO

"TRAPANI SERVIZI S.P.A."

ART.1

(Costituzione)

E' costituita totale partecipazione pubblica locale ai sensi dell'art. 22 lett. e) della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'art. 4, comma 6 del decreto legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito con modificazione in legge 29 marzo 1995, n. 95 nonché del D.lgs 468/97, denominata "Trapani Servizi S.p.a."

ART.2

(Sede e durata)

La società ha sede legale in Trapani, ed ha durata fino al trentuno dicembre duemilatrenta (31.12.2030), con possibilità di proroga espressa con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

ART.3

(Domicilio)

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per loro rapporti con la società è quello che risulta dai libri sociali.

ART. 4

(Oggetto sociale)

La società, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 4 e 16 del d.lgs 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni, si prefigge lo scopo di svolgere attività di impresa per la gestione anche in house, ed in quest'ultimo caso sempre nel rispetto dei citati artt. 4 e 16 del D.Lgs 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art.113 e 113 bis Testo Unico Enti Locali D.Lgs.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni anche di emanazione comunitaria, di servizi pubblici, di servizi tecnici di ingegneria e per la realizzazione di opere e impianti, da committenza in prevalenza pubblica ma anche privata, nel rispetto delle norme di legge, ovvero in proprio, nei seguenti settori:

raccolta, smaltimento, trasporto a) e trattamento di rifiuti solidi urbani, rifiuti pericolosi e/o speciali, raccolta differenziata, selezione, recupero e commercializzazione dei materiali riciclabili, pulizia delle spiagge e del mare, diserbatura, spazzamento viabilità e aree in genere, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento ingombranti, realizzazione di discariche, bonifica di discariche e siti inquinati, ed ogni attività nel campo dell'ambiente in generale;

b) verde pubblico, valorizzazione patrimonio artistico culturale, traslochi, trasporti, pulizia, manutenzione e sicurezza edifici pubblici e privati;

c) edilizia pubblica e privata, con impianti relativi,

(termici: elettrici, idrici, tecnologici, etc.) viabilità in genere compresa segnaletica e impianti a verde; adduzione e distribuzione idrica, d) fognaria, metano, linee elettriche, compresi impianti di illuminazione e sottoservizi in genere, impianti di trattamento acqua per uso potabile, irriguo o industriale, impianti per il recupero di energia e per la sua produzione da fonti alternative, anche rinnovabili, depuratori scarichi civili e non, compreso percolato, qualsiasi attività connessa al servizio idrico integrato, nonché per la costruzione e gestione di impianti di distribuzione carburanti e per la manutenzione, gestione e riparazione di automezzi e mezzi d'opera;

e) sistemi per la protezione e la sicurezza in generale (segnaletica, impianti di allarme e rilevazione antincendio etc);

f) rilevamenti ambientali (rilievi fotometrici, analisi controllo e monitoraggio acqua ed aria).

La società potrà svolgere le attività relative all'oggetto sociale e tutte le operazioni ed attività ad esso connesse e/o strumentali.

Per la realizzazione dei suoi programmi la società potrà costituire joint - ventures con partner italiani ed esteri, costituendo all'uopo società con personalità giuridica italiana ed estera e potrà partecipare, inoltre, alla costituzione di Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) residenti in Italia o negli altri Stati della Comunità Europea, di Gruppi e di Associazioni temporanee di imprese.

In funzione diretta delle attività gestionali la società potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compresa l'assunzione di finanziamenti o mutui, l'assunzione diretta o indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto sociale analogo od affine al proprio, escluso il rilascio di garanzie di qualsiasi genere nell'interesse di terzi.

La società potrà svolgere attività di studio e di ricerca, formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti direttamente o mediante convenzioni, purché strumentali all'oggetto sociale.

La società potrà promuovere la costituzione di società controllate nel caso in cui tali attività risultassero utili e/o necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

La società potrà costituire uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare. La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato è adottata dall'Organo amministrativo all'unanimità e deve indicare quanto previsto dall'art.2447 ter. La deliberazione deve essere depositata e iscritta a norma dell'art.2436 cod. civ..

L'assunzione di partecipazioni deve essere comunque

deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione. La società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento.

ART. 5

(Capitale Sociale ed azioni)

Il capitale sociale è di euro 413.120,00 (quattrocentotredicimilacentoveventi virgola zero zero), suddiviso in 8000 (ottomila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 51,64 (cinquantuno virgola sessantaquattro) cadauna.

Le azioni sono indivisibili e conferiscono al possessore uguali diritti.

Le azioni sono nominative.

Ogni azione dà diritto ad un voto in assemblea.

Le azioni ed i relativi diritti di godimento non possono essere costituite in pegno o usufrutto a favore di terzi.

La società potrà emettere, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, azioni per finanziare la partecipazione agli affari per i quali siano stati costituiti patrimoni destinati.

Il trasferimento di azioni può essere effettuato esclusivamente in favore di soggetti Pubblici che si trovino in condizioni di omogeneità di interessi e di bisogni con gli altri soci.

ART. 6

(Diritti sulle azioni - Prelazione)

In sede di aumento di capitale sociale gli azionisti, nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, hanno il diritto di opzione in proporzione alle azioni di cui sono titolari possedute ed in conformità a quanto previsto dall'art. 2441 c.c.

Qualora i soci intendano cedere le proprie azioni ordinarie ovvero trasferire i diritti di opzione sulle azioni da emettersi in caso di aumento del capitale sociale, una volta individuato il potenziale acquirente, dovranno farne preventiva offerta in prelazione agli altri soci inviando all'Organo amministrativo, a mezzo raccomandata A.R., l'offerta di prelazione che dovrà contenere:

1. l'indicazione delle azioni o dei 1. diritti di opzione che intende cedere;

2. le generalità del potenziale acquirente;

3. la sussistenza in capo al potenziale acquirente delle condizioni di omogeneità di interessi e di bisogni con gli altri soci;

4. il prezzo e le eventuali condizioni di vendita a cui le azioni verrebbero alienate o sottoscritte.

Nei quindici giorni successivi al ricevimento dell'offerta di prelazione, l'Organo amministrativo procederà al suo esame per verificarne la regolarità rispetto allo statuto

sociale esprimendosi con apposita deliberazione.

Qualora dall'offerta emerga una qualche difformità rispetto allo Statuto sociale il Presidente del Cda ne darà tempestiva notizia al cedente, non dando così corso alla procedura di cessione; in caso contrario dovrà inviarne copia, a mezzo raccomandata AR, al socio cui spetta il diritto di prelazione allegando copia della delibera di esame di formale regolarità dell'offerta rispetto allo Statuto sociale.

Il/i socio/i destinatario/i dovranno inviare all'Organo amministrativo, a mezzo raccomandata AR, entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta, a pena di decadenza, la comunicazione di risposta con l'indicazione che si intende esercitare il diritto di prelazione alle condizioni indicate dall'offerta. L'offerta di prelazione dovrà essere accettata in modo incondizionato e per l'intero ammontare delle azioni o dei diritti, senza alcuna modifica delle condizioni, anche di pagamento del prezzo, indicate nell'offerta di prelazione. Le accettazioni parziali dell'offerta di prelazione si considerano inefficaci. Una volta decorso il termine per l'invio delle comunicazioni di risposta, l'Organo amministrativo dovrà comunicare a mezzo raccomandata AR al socio cedente la comunicazione di risposta-ricevuta ovvero, in mancanza, l'esito negativo dell'offerta di prelazione. L'atto di cessione delle azioni o dei diritti dovrà essere perfezionato nei trenta giorni successivi. L'acquirente delle azioni, per poter esercitare i diritti sociali, dovrà richiedere l'iscrizione nel libro dei soci con le modalità previste dall'art. 2022 cod. civ.

La richiesta di iscrizione potrà provenire anche dall'alienante con le modalità previste dall'art. 2022 cod. civ ..

Il mancato rispetto dei termini e delle formalità previste nel presente articolo comporta l'inopponibilità degli atti di cessione delle azioni o delle opzioni nei confronti della società.

I soci possono liberamente trasferire le azioni o i diritti di opzione e parte di essi a proprie controllanti, o controllate, o controllate dalla stessa controllante purché in capo ad esse sussistano i presupposti e le condizioni per la cessione di azioni a terzi. Per controllo si intende quello definito all'articolo 2359. comma primo, numeri uno e due del Codice civile, con esclusione del controllo contrattuale di cui all'articolo 2359, comma primo, numero tre. La libertà di trasferimento è risolutivamente condizionata al fatto che non venga meno il rapporto di controllo e la sussistenza dei presupposti per la cessione di azioni ai terzi; in difetto opererà con decorrenza dalla data del venire meno dei requisiti richiesti l'inefficacia dei trasferimenti di quote o diritti di opzione liberamente

effettuati.

All'uopo I soci costituiti in forma societaria informeranno il Consiglio di amministrazione con cadenza semestrale, circa la permanenza dei requisiti per l'attribuzione della qualità di socio.

ART. 7

(Obbligazioni)

La società può emettere titoli obbligazionari; l'emissione di obbligazioni convertibili comporterà necessariamente la loro collocazione presso soggetti pubblici in capo ai quali sussistano i presupposti e le condizioni per la cessione di azioni a terzi. La decisione di emettere obbligazioni non convertibili spetta, nei limiti di legge, all'Organo amministrativo con deliberazione presa a maggioranza dei due terzi. L'emissione delle obbligazioni convertibili è decisa dall'Assemblea straordinaria con maggioranza dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

ART. 8

(Recesso)

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: la modifica della clausola dell'oggetto a) sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

Il trasferimento della sede b) legale all'estero;

c) la trasformazione della società;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

f) la proroga del termine di durata della società;

g) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni;

h) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo amministrativo mediante lettera inviata a mezzo raccomandata AR. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e dell'eventuale categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. L'Organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui ne è venuta a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo amministrativo. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio ha diritto alla liquidazione del valore delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale, e del soggetto incaricato della revisione contabile tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. Ai fini della determinazione della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali devono essere conseguentemente rettificati i criteri del bilancio.

I soci hanno diritto di conoscere, di prendere visione ed ottenere copia a proprie spese, della determinazione del valore sopra indicata nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea.

ART. 9

(Assemblee dei soci - Competenze)

Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea ordinaria l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili, la copertura delle perdite, la nomina e la revoca degli amministratori, nel rispetto di quanto prescritto dall'art.11 comma 3 del D.Lgs 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni, ed il relativo compenso, la nomina e la revoca del Collegio Sindacale ed il relativo compenso, la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, la nomina del soggetto cui è demandato il controllo contabile, le delibere per l'azione di responsabilità degli amministratori e dei sindaci, l'autorizzazione all'Organo amministrativo di eseguire le delibere che devono essere sottoposte al parere dell'Assemblea ed, in genere, tutte le decisioni che non modificano lo statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri del liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

ART.10

(Assemblee dei soci - Convocazione)

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede sociale, salvo diversa motivata deliberazione dell'Organo amministrativo. L'assemblea è convocata dall'Organo amministrativo mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza per lettera raccomandata ai soci, ai consiglieri ed ai sindaci. L'avviso dovrà contenere

l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'ordine, del giorno delle materie da trattare, oltre alla previsione della seconda convocazione.

L'Assemblea nella quale è rappresentato. in proprio o per delega, l'intero capitale sociale ed è intervenuta la maggioranza dei consiglieri e dei componenti del Collegio Sindacale (Assemblea totalitaria), può validamente deliberare anche in caso di mancata osservanza delle formalità previste nel presente articolo. Non si considera totalitaria l'Assemblea in cui uno o più soci esprimono il proprio voto per corrispondenza.

L'Assemblea totalitaria può deliberare anche su oggetti estranei all'ordine del giorno. Se la convocazione non è regolare o è mancata, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Se la convocazione è regolare ciascun socio potrà opporsi soltanto alla trattazione degli oggetti estranei all'ordine del giorno.

L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro 180 (centottanta) giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, e, comunque, quando l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno.

ART.11

(Intervento in Assemblea)

L'intervento ed il voto in Assemblea è consentito a tutti i soci che esibiscano i titoli azionari a loro stessi intestati o regolarmente girati alla data dell'Assemblea.

Non è necessario il deposito dei titoli presso la sede sociale salvo che non sia espressamente richiesto nell'avviso di convocazione. Ogni azionista che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da altri, anche non azionisti, designati mediante delega scritta, salvo i divieti e le esclusioni previste dalle leggi vigenti.

Spetta al Presidente constatare la regolarità delle singole deleghe e, in genere, regolare il diritto di intervento in Assemblea.

È consentito l'Intervento in Assemblea tramite videoconferenza.

L'azionista deve essere in grado di esibire i titoli azionari onde il Presidente possa computare i relativi voti ai fini dei quorum costitutivi e deliberativi. L'azionista potrà inoltre esprimere il proprio voto per corrispondenza se espressamente consentito nell'avviso di convocazione. In questo caso, dovranno essere indicate le proposte di deliberazione ed allegate le schede di voto, che saranno predisposte in modo da garantire la segretezza del voto fino all'inizio dello scrutinio in Assemblea.

Quando è consentito il voto per corrispondenza non possono essere trattati argomenti estranei all'ordine del giorno.

ART.12

(Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico o, in caso di assenza da altro soggetto designato a maggioranza dall'Assemblea.

Il Presidente/Amministratore Unico è assistito da un Segretario che egli stesso provvede a nominare.

ART.13

(Costituzione e Deliberazioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, per deliberare su quanto previsto dalla legge con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio, per delega o, se l'avviso lo consente, per corrispondenza, almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale in prima convocazione, almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale in seconda convocazione.

Fatto salvo il disposto dell'art. 2369 cod. civ. sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o, se l'avviso lo consente, per corrispondenza, almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale e delibera validamente con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale. Per le delibere che comportano la nomina delle cariche sociali, sia in prima che in seconda convocazione il Socio di Maggioranza nomina la maggioranza degli amministratori, mentre i Soci di Minoranza nominano gli altri amministratori. Gli amministratori nominati a norma del presente comma possono essere revocati soltanto dai soci che li hanno nominati.

ART.14

(Organo amministrativo)

14.1 nomina e composizione

La società é amministrata "di norma" da un Amministratore Unico. L'Assemblea dei Soci con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei

Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, D.Lvo 175/2016 e alla struttura di cui all'art. 15 del medesimo Decreto legislativo. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Nella scelta degli amministratori è obbligatorio assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

Nel caso venga nominato un Consiglio di amministrazione:

- potranno essere conferite deleghe ad una solo Consigliere, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

- è esclusa la carica di Vice Presidente salvo che la sua nomina avvenga solo per il caso di assenza o impedimento del Presidente e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.

E' vietato corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Gli stessi devono comunque essere in possesso di adeguata esperienza gestionale e/o professionale e/o di direzione amministrativa e/o imprenditoriale da documentare attraverso apposito curriculum. Non possono essere nominati gli amministratori in carica degli enti pubblici soci ed i loro parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado.

Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

In caso di sostituzione, per qualunque causa, di uno o più dei componenti il Consiglio di amministrazione, in corso di mandato, i nuovi amministratori dovranno essere nominati nel rispetto delle regole di cui al capoverso che precede.

Essi decadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto.

In ogni ipotesi di cessazione dell'Organo amministrativo si applica il disposto dell'art. 2386, comma 5, cod. civ.

In relazione all'attività sociale, gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dall'art.11 comma 1 del D.Lgs 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni e non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

14.2 - Compensi

I compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione sono

fissati al limite massimo previsto dall'art.11 commi 6 e seguenti D. Lgs. N. 175 del 19 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni oltre al rimborso delle spese a piè di lista sostenute in relazione alla carica.

14.3 - Incarichi

I componenti del consiglio di amministrazione non possono prestare attività professionale in favore della società Trapani Servizi s.p.a., se non a titolo gratuito e salvo il rimborso delle spese sostenute ed appositamente documentate, di cui all'art.84 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267.

ART. 15

(Presidenza dell'Organo amministrativo)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove presente, viene nominato dall'Assemblea dei soci.

ART.16

(Poteri dell'Organo Amministrativo)

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'Organo amministrativo che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione dell'Assemblea nei casi previsti dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti di quanto previsto dall'art.2381 può delegare proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti, al quale deve riconoscere compensi ai sensi dell'art. 2389 CC nei limiti di cui al comma 5 bis, art.23 bis del D.L.6 dicembre 2011 n 201, convertito dalla Legge del 2 dicembre 2011, n 214 . I delegati assumono la veste di Amministratori Delegati, previa determinazione dei limiti della delega loro conferita.

Sono, inoltre, attribuite all'Organo amministrativo le seguenti competenze:

- la delibera di fusione nei casi di - cui agli articoli 2505 e 2505-bis cod.civ.;
- le delibere di costituzione di patrimoni separati;
- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale;
- le procedure di comunicazione ai soci per la collocazione tra di essi delle azioni nominativamente intestate ai soci costituiti in forma societaria in capo ai quali siano venuti meno i requisiti per l'attribuzione della qualità di socio o, in caso di mancato esercizio della prelazione, della proporzionale riduzione del capitale sociale;

L'organo amministrativo può nominare un segretario, anche

fuori dai suoi componenti, determinando la durata dell'incarico e l'eventuale compenso, nonché, uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti determinandone poteri ed emolumenti.

ART.16 BIS

(Direttore Generale)

Il Direttore Generale è responsabile della gestione operativa della società e dell'attuazione delle linee strategiche e delle disposizioni impartite dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente e coordina i responsabili delle aree operative.

Il Consiglio di Amministrazione può, con proprie delibere, determinare ulteriori specifici poteri, anche di rappresentanza, del direttore Generale.

Il Direttore Generale è tenuto a presentare ogni sei mesi al Consiglio di amministrazione ed all'assemblea una relazione sull'andamento della gestione della società, indicando eventuali innovazioni tecnologiche e/o organizzative da apportare per la ottimale operatività dei servizi gestiti dalla società e sulle refluenze che tali innovazioni possano avere sulla dotazione di personale della stessa.

Il Consiglio di amministrazione è tenuto ad assumere le proprie determinazioni sulla relazione presentata dal Direttore Generale entro 30 (trenta) giorni.

Il Consiglio di Amministrazione sceglie il Direttore Generale anche secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal proprio "regolamento per il reclutamento del personale" ovvero ricorrendo a liberi professionisti.

ART.17

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente ed, in caso di sua assenza od impedimento dall'Amministratore Delegato ed in caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo dal consigliere più anziano in carica con fax, e-mail o telegramma spediti almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione o almeno 48 (quarantotto) ore prima in caso di urgenza, ovvero per posta prioritaria o raccomandata spedita almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di convocazione per fax ed e-mail, dovrà essere accertata la ricezione del messaggio attraverso rapporto di conferma. Le convocazioni si faranno agli indirizzi dichiarati dai consiglieri al Presidente al momento dell'accettazione della carica, o, se modificati, a quelli successivamente indicati per iscritto.

Le riunioni del Consiglio potranno effettuarsi anche utilizzando teleconferenze o sistemi telematici. Il Consiglio è, comunque, validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero Consiglio di amministrazione,

l'intero Collegio Sindacale e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Almeno ogni centoventi giorni dovrà comunque essere convocato un Consiglio di Amministrazione per una relazione periodica sullo svolgimento delle attività sociali.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano in carica tra più Consiglieri di uguale anzianità di carica prevale quelle più anziano d'età. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti:

I) Per le deliberazioni relative all'acquisto, l'alienazione o la permuta di beni immobili; II) le assunzioni di partecipazioni od interessenze; III) le deleghe di specifiche attribuzioni riguardanti poteri di straordinaria amministrazione ad uno o più consiglieri e/o altri non consiglieri, è necessaria la presenza ed il voto favorevole di tutti i consiglieri in carica, nel caso in cui il Consiglio d'Amministrazione sia composto da tre membri.

ART.18

(Rappresentanza della Società)

Spettano al Presidente dell'Organo Amministrativo o all'amministratore Unico e, nei limiti delle deleghe conferite, alle persone con poteri delegati ai sensi dell'art. 2381 c.c., la firma sociale, la rappresentanza della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa, di fronte a terzi e la nomina dei difensori della società mediante il conferimento delle relative procure anche speciali e generali alle liti.

ART.19

(Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due supplenti. Il Collegio Sindacale ai sensi del DPR 30 novembre 2012, n.251 e s.m.i., nei limiti di decorrenza previsti dallo stesso DPR appena citato, è nominato, tanto con riferimento ai sindaci effettivi quanto con riferimento ai sindaci supplenti, secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti. In caso di sostituzione, per qualunque causa, di uno o più dei Sindaci Effettivi, in corso di mandato, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota. I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del

Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante nel rispetto della Tabella C, allegata al decreto 20 luglio 2012, n. 140 e successive modifiche ed integrazioni.

E' vietato corrispondere ai Sindaci gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività.

E' vietato corrispondere ai sindaci trattamenti di fine mandato.

Tutti i sindaci sono nominati tra gli iscritti nell'albo speciale dei revisori contabili tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia (Due membri effettivi, tra cui il Presidente, ed un supplente sono nominati dal socio di maggioranza ai sensi dell'art. 2449 c.c.).

I sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dall'art.11 comma 1 e seguenti del D.Lgs 175 2016 e successive modifiche ed integrazioni e non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

Art. 19 bis

Revisione contabile

Il controllo contabile sarà affidato con delibera dell'Assemblea ordinaria, sentito il Collegio Sindacale, di triennio in triennio, a soggetto avente le caratteristiche di cui all'art. 2409 bis, comma 2, cod. civ.

E' vietato corrispondere al revisore contabile gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività.

E' vietato corrispondere al revisore contabile trattamenti di fine mandato.

Il revisore contabile deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dall'art.11 comma 1 e seguenti del D.Lgs 175 2016 e successive modifiche ed integrazioni e non può essere dipendente delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

ART.19 TER

Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il D.L.16/05/1994 n.293, convertito con modifiche dalla legge 15 luglio 1994 n.444.

ART. 20

(Bilancio)

L'esercizio sociale inizia il primo (1°) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto di bilancio della società.

ART. 21

(Utili)

Gli utili netti risultanti dai bilancio saranno ripartiti come segue:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva, legale ex art. - 2430 c.c. fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- la rimanenza a disposizione dell'Assemblea che approva il bilancio.

Gli eventuali dividendi non riscossi entro sessanta mesi decorrenti dal momento della loro esigibilità si prescrivono in favore delle riserve della società.

ART. 22

(Scioglimento e liquidazione)

In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi e stabilendo le modalità della liquidazione che potrà prevedere anche la cessione in blocco di azienda e rami aziendali o di beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti ai soci.

ART. 23

(Controllo dei Servizi in House)

Ai soci affidanti servizi in house, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 2497-sexies e 2497-septies del codice civile, sono attribuiti speciali poteri atti a consentire sulla gestione del servizio oggetto di affidamento un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi.

A tal fine il socio affidante è titolare di specifici poteri di ispezione e supervisione che esercita, secondo modalità specificate nell'atto negoziale che disciplina l'affidamento del servizio, attraverso un responsabile individuato al suo interno per ciascun servizio affidato.

Il socio affidante ha diritto di esercitare controlli diretti sulla qualità del servizio affidato.

Esso, inoltre, ha diritto di esercitare sul bilancio societario, oltre ai poteri ed ai diritti derivanti dalla partecipazione alla compagine societaria, verifiche specifiche per gli effetti che sullo stesso derivano dal servizio affidato in house e sulla coerenza delle scelte aziendali di programmazione finanziaria e tecnica con gli obiettivi da raggiungere con il servizio affidato. Il socio affidante, ancora, attraverso il proprio rappresentante legale, può proporre alla società specifiche iniziative per la migliore attuazione del servizio affidato e questa dovrà comunicare senza indugio al socio le deliberazioni assunte sulle predette proposte.

Il socio affidante ha diritto di opporre nel termine di sette giorni dalla comunicazione il proprio veto, adeguatamente motivato, sulle deliberazioni assunte dalla società in difformità al contenuto delle proposte dallo stesso avanzate. La società ha l'obbligo di non dare attuazione a quanto deliberato durante il decorso del termine entro il quale il socio affidante può esercitare il proprio diritto di veto.

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile delle altre leggi in materia di società.

ART.23 BIS - Trasparenza

La società assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del D.Lgs 14.03.2013 n.33.

ART.24

(Foro competente)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'attuazione od interpretazione del presente Statuto sociale e che non potesse essere risolta in via amichevole sarà competente, in via esclusiva, Il foro di Trapani che giudicherà applicando la legge italiana.

Firmato: GUARNOTTA Carlo Maria Baldassare
DANIELE PIZZO, notaio